SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 febbraio 2009.

Trasferimento di credito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia, alla gestione liquidatoria dell'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.). *(09A04212)* . . . . . . Pag. 1

DECRETO 2 marzo 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, denominata «Il segreto di Leonardo online». *(09A04381)* . . . . . . Pag. 2

DECRETO 10 marzo 2009.

Variazione della denominazione e delle caratteristiche tecniche del fiammifero denominato Euromatch «Familiare 100 eco» tipo Familiari. *(09A04378)* . . . . . . Pag. 5

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Luciara Maria Spindola Branco, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A04203)* Pag. 5

DECRETO 19 marzo 2009.

Sostituzione di alcuni componenti del comitato provinciale INPS di Viterbo. *(09A04382)* . . . . . . Pag. 6

DECRETO 30 marzo 2009.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Terni. *(09A04205)* . . . . . . Pag. 7

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Rocco La Villa, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica. *(09A04462)* . . . . Pag. 7

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 2 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto». *(09A04316)* . . . . Pag. 8

DECRETO 9 aprile 2009.

Modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili. *(09A04468)* . . . . Pag. 10

DECRETO 10 aprile 2009.

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti». *(09A04467)* . . . . Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale
per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Schema di atto aggiuntivo al contratto di programma 2006-2008 tra il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A. (Deliberazione n. 121/2008). *(09A04463)*. . . Pag. 18

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Modifica alla delibera n. 92/2008 (Interventi Roma e Catania) (decreto-legge n. 154/2008, articolo 5, comma 3). (Deliberazione n. 113/2008). *(09A04466)*. . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Assegnazione di risorse a favore del Fondo sociale per l'occupazione e formazione a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18, decreto-legge n. 185/2008). (Deliberazione n. 2/2009). *(09A04464)*. . . . . Pag. 20

Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 16 aprile 2009.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (Deliberazione n. 57/09/CSP). *(09A04524)* Pag. 22

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

DELIBERAZIONE 15 aprile 2009.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché di tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009. *(09A04523)*. Pag. 33

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 2 aprile 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita e nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Alimta». (Determinazione n. 265/2009). *(09A04215)* . . . . Pag. 38

Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DELIBERAZIONE 1° marzo 2009.

Soggetti tenuti al versamento del contributo a favore dell'Autorità e relative modalità, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2009. *(09A04465)* . . . . Pag. 39

Commissario delegato per l'emergenza alluvione
in Sardegna del 4 e 27/28 novembre 2008

ORDINANZA 31 marzo 2009.

O.P.C.M. 3734/09: Programmazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza della fascia costiera del comune di Orosei per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi del 4 e 27-28 novembre 2008. (Ordinanza n. 7). *(09A04379)* . . . . Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi. *(09A04213)* . . . . Pag. 43

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero». *(09A04200)* . . . . Pag. 45

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero». *(09A04201)* . . . . Pag. 45

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» e proposta del relativo disciplinare di produzione. *(09A04315)* Pag. 45

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda». *(09A04314)* . . . . Pag. 50

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/91. *(09A04380)* . . . . Pag. 53

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Axagon». *(09A04214)* . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fixnove». *(09A04318)* . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Finasteride Mylan». *(09A04317)* . . . . Pag. 54

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetilcisteina Mylan Generics». *(09A04346)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bisolvon». *(09A04347)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glicerolo Carlo Erba». *(09A04348)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftazidima Diamed Beratungsgesellschaft Fur Pharmazeutische Unternehmen MBH». *(09A04349)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Stamaril». *(09A04350)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Typhim VI». *(09A04351)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica Reidratante FKI». *(09A04352)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imovax Rabbia». *(09A04353)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Capoten». *(09A04354)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Farmakopea». *(09A04356)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Belivon». *(09A04357)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Secretil». *(09A04358)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risperdal». *(09A04359)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzioni per dialisi peritoneale (range F.U.N.) Gobbi Frattini». *(09A04360)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gloxifen». *(09A04361)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doxazosina Sandoz». *(09A04362)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Augmentin». *(09A04364)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Formistin». *(09A04369)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tantum Rosa». *(09A04370)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paludrine». *(09A04355)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Loette». *(09A04371)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Peridon». *(09A04372)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gemzar». *(09A04373)*

Proroga smaltimento scorte di talune confezioni del medicinale «Igroton Lopresor». *(09A04363)*

Proroga smaltimento scorte di talune confezioni del medicinale «Voltaren». *(09A04365)*

Proroga smaltimento scorte di talune confezioni del medicinale «Lopresor». *(09A04366)*

Proroga smaltimento scorte di talune confezioni del medicinale «Cervidil». *(09A04367)*

Proroga smaltimento scorte di talune confezioni del medicinale «Cepimex». *(09A04368)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2009.

Trasferimento di credito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia, alla gestione liquidatoria dell'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili, sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e la Fintecna – Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. – sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004, in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12 dell'art. 41, del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, che ha prorogato la convenzione di cui alle premesse fino al 30 giugno 2009;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;

Considerato che le operazioni di chiusura della gestione liquidatoria della predetta Cassa mutua sono ostacolate dal recupero del credito di € 9.083,43, vantato nei confronti del comune di Luzzara, relativo ai contributi

di assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti – saldo al 31 dicembre 1978;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il suddetto credito di € 9.083,43 dalla predetta Cassa mutua provinciale di malattia all'ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse, di € 9.083,43, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia in liquidazione è trasferito all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

09A04212

DECRETO 2 marzo 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, denominata «Il segreto di Leonardo on-line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza

denominata «Il segreto di Leonardo on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta dal 20 aprile 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il segreto di Leonardo on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Il segreto di Leonardo on line», recante i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Il segreto di Leonardo on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

l'area di gioco, che è costituita in alto da un rettangolo, suddiviso in quattro sezioni, contraddistinto sulla destra dalla scritta «I tuoi simboli»; al centro da un riquadro dove sono raffigurati 12 simboli ispirati ai disegni di Leonardo da Vinci;

nella parte sinistra, una sintesi delle regole di gioco;

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nello scegliere 4 simboli sui 12 proposti. I simboli selezionati si posizioneranno nelle quattro caselle de «I tuoi simboli». Si dovrà poi scoprire se uno o più dei simboli scelti sono presenti anche nella macchina di Leonardo che apparirà nella schermata successiva;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «HAI VINTO CONGRATULAZIONI !» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci on line»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Il segreto di Leonardo on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono scegliere 4 dei 12 simboli proposti. I 4 simboli scelti si posizioneranno nelle quattro sezioni del rettangolo contraddistinto dalla scritta «I tuoi simboli». In seguito, si deve azionare la macchina di Leonardo rappresentata da una ruota dentata all'interno della quale si trovano 7 cerchi. Una volta attivata la macchina di Leonardo all'interno di ognuno dei cerchi della stessa apparirà un simbolo. Se uno o più de «I tuoi simboli» è presente nella macchina di Leonardo si vince il premio corrispondente, così come di seguito indicato:

- 1 simbolo = 1 euro;

• 2 simboli = 3 euro;

• 3 simboli = 10 euro;

• 4 simboli = 100 euro;

Inoltre, se nella macchina di Leonardo è presente, una o più volte, anche il simbolo de «L'uomo Vitruviano» il premio si ottiene così come di seguito riportato:

• 1 simbolo de «L'uomo Vitruviano» = 10 volte l'importo sopraindicato;

• 2 simboli de «L'uomo Vitruviano» = 50 volte l'importo sopraindicato;

• 3 simboli de «L'uomo Vitruviano» = 100 volte l'importo sopraindicato.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

scegliendo, selezionandoli, 4 tra i 12 simboli proposti ed attivando la macchina di Leonardo, selezionando il riquadro «Attiva la macchina»;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 500.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 500.000 giocate, ammonta ad euro 376.500 suddivisa nei seguenti premi:

n.	100.000	premi	di	€	1,00
n.	40.000	premi	di	€	3,00
n.	4.000	premi	di	€	10,00
n.	1.000	premi	di	€	30,00
n.	250	premi	di	€	100,00
n.	110	premi	di	€	150,00
n.	40	premi	di	€	500,00
n.	5	premi	di	€	1.000,00
n.	2	premi	di	€	5.000,00
n.	1	premio	di	€	10.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 280

09A04381

DECRETO 10 marzo 2009.

Variazione della denominazione e delle caratteristiche tecniche del fiammifero denominato Euromatch «Familiare 100 eco» tipo Familiari.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideternainati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 23 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2008, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il nuovo tipo di fiammifero denominato Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari;

Vista la necessità di modificare le caratteristiche del condizionamento del fiammifero denominato Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari, erroneamente iscritto nella tariffa di vendita al pubblico con l'indicazione di «amorfo»;

Vista la richiesta di variazione della denominazione del fiammifero Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari, presentata dalla società Euromatch;

Attesa la necessità di procedere in linea con la citata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il condizionamento del fiammifero denominato Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari è variato come segue: scatola di cartoncino a bustina contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati.

Art. 2.

La denominazione del fiammifero Euromatch «Familiare 100 Eco» tipo Familiari è variata in Euromatch «Famiglia eco 100» tipo Familiari.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 341

09A04378

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Luciara Maria Spindola Branco, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Luciara Maria Spindola Branco, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Fisioterapeuta» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

1. Il titolo «Fisioterapeuta» rilasciato nell'anno 2001 dalla «Faculdade de Ciencias da Saude de Joinville» situata a Joinville (Brasile), alla sig.ra Luciara Maria Spindola Branco, nata a Campo Belo do Sul (Brasile) il 10 agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La sig.ra Luciara Maria Spindola Branco è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04203

DECRETO 19 marzo 2009.

Sostituzione di alcuni componenti del comitato provinciale INPS di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 2 del 14 gennaio 2008 della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, per la ricostituzione del Comitato provinciale e relative Commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

Visti i decreti di sostituzione n. 4 del 29 febbraio 2008 e n. 7 del 16 luglio 2008;

Preso atto che con nota del 3 febbraio 2009, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Viterbo ha designato quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S. il sig. Riccardo Pera in sostituzione del sig. Caratelli Bruno, dimissionario, nonché della nota del 5 marzo 2009, della stessa Confederazione di designazione del sig. Fanelli Luca a componente la Commissione speciale per l'artigianato, in sostituzione del medesimo sig. Caratelli Bruno;

Preso atto che, con nota del 16 febbraio 2009, la Confesercenti ha designato quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo e della Commissione speciale commercianti, il sig. Picchioni Gaetano, in sostituzione del sig. Mauro Giorni, dimissionario;

Preso atto che con nota raccomandata a.r. del 25 febbraio 2009 la UIL ha designato quale Componente del comitato provinciale I.N.P.S. il sig. Cignini Giulio in sostituzione del sig. Melaragni Ireneo, dimissionario;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

a parziale modifica del decreto n. 2 del 14 gennaio 2008, e dei decreti n. 4 del 29 febbraio 2008 e n. 7 del 16 luglio 2008.

Il sig. Riccardo Pera, nato ad Acquapendente il 7 luglio 1969, domiciliato per la carica presso la CNA, via 1° Maggio - Viterbo, è nominato quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S., in rappresentanza della C.N.A., in sostituzione del dimissionario Caratelli Bruno.

Il sig.Picchioni Gaetano, nato a Viterbo il 26 aprile 1959, domiciliato per la carica presso Confesercenti, via Rossini, n. 22 - Viterbo, è nominato quale componente del

Comitato provinciale I.N.P.S., nonché quale componente la Commissione speciale commercianti, in rappresentanza della Confesercenti, in sostituzione del dimissionario Mauro Giorni.

Il sig. Cignini Giulio, nato a Viterbo il 30 luglio 1949, ivi residente in via Calabresi, n. 14, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza della UIL - Unione Italiana del Lavoro in sostituzione del sig. Melaragni Ireneo, dimissionario.

Il sig. Luca Fanelli, nato a Viterbo il 7 gennaio 1980, domiciliato per la carica e/o CNA - via 1° Maggio, n. 3 - Viterbo, è nominato quale componente della Commissione speciale per l'artigianato, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato, in sostituzione del dimissionario Caratelli Bruno.

La sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo è incaricata dell' esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 19 marzo 2009

Il direttore provinciale ad interim*:* FESTA

09A04382

DECRETO 30 marzo 2009.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visti gli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 4 del 4 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Terni;

Vista la nota del 26 marzo 2009 conla quale la UIL designa Sergio Bertoli in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno al predetto comitato in sostituzione di Giancarlo Ricciarelli, dimissionario.

Decreta:

Sergio Bertoli è nominato componente del comitato provinciale INPS di Terni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e in sostituzione di Giancarlo Ricciarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 30 marzo 2009

Il direttore provinciale: CHELLI

09A04205

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Rocco La Villa, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Rocco La Villa, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di qualifica professionale - Meccanico per autoveicoli, rilasciato nel 1986 dalla Scuola professionale «Gewerbliche Schule» di Weingarten (Germania) e del diploma di «Maestro nel mestiere di meccanico per autoveicoli» rilasciato nel 1997 dalla Camera dell'artigianato di Ulm (Germania) dopo un tirocinio pluriennale presso varie officine, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione nel settore richiesto, senza necessità di applicare alcuna

misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rocco La Villa, cittadino italiano, nato a Caserta in data 20 aprile 1961, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04462

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1897 del 29 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Cartoceto»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005, con il quale l'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto»;

Visto il decreto 25 febbraio 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA», ai sensi del predetto decreto 24 febbraio 2005, è stata prorogata fino al decreto di rinnovo dell'autorizzazione stessa;

Considerato che l'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Cartoceto» in modo conforme allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Cartoceto»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 17 marzo 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Cartoceto», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1897 del 29 ottobre 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Cartoceto», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» deve assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Cartoceto», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Cartoceto» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Cartoceto» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Marche, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04316

DECRETO 9 aprile 2009.

Modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 20 del 26 gennaio 2009, recante «disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili»;

Visto il decreto ministeriale n. 1598 del 19 febbraio 2009 recante «modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili»;

Vista la nota del 3 aprile 2009, n. 540, con la quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasmesso, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, i dati relativi alle domande di aiuto presentate per la misura in questione;

Viste le note con le quali le Regioni Abruzzo, Marche, Sardegna ed Umbria hanno richiesto la integrazione dei fondi da destinare alla misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili con corrispondente riduzione di quelli assegnati ad altre misure;

Ritenuto di dover procedere, per le restanti Regioni e Province autonome, alla riduzione degli ettari ammessi in funzione dei fondi disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 7 gennaio 2009, per la campagna 2008/2009 la percentuale di riduzione degli ettari ammessi a beneficiare degli aiuti previsti per la distillazione dell'alcole per usi commestibili è indicata nella tabella allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 9 aprile 2009

Il capo Dipartimento: PETROLI

ALLEGATO *1*

PERCENTUALE DI RIDUZIONE ED ACCETTAZIONE DEI CONTRATTI PER CIASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA (ARTICOLO 3, COMMA 3)

REGIONI	FONDI ASSEGNATI	INTEGRAZIONE CON FONDI ASSEGNATI AD ALTRE MISURE	ETTARI RICHIESTI	ETTARI AMMESSI	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	PERCENTUALE DI ACCETTAZIONE
Piemonte	86.744	- 86.744	0,00	0,00	0%	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-
Lombardia	17.485	- 17.485	0,00	0,00	0%	-
Bolzano	-	-	-	-	-	-
Trento	45.018	- 14.184	69	69	0%	100%
Veneto	1.318.542	-	12.409	2.930	76,39%	23,61%
Friuli-Venezia Giulia	27.519	-	93	61	34,25%	65,75%
Liguria	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	7.126.477	- 1.535.929	12.423	12.423	0%	100%
Toscana	215.664	- 70.485	323	323	0%	100%
Umbria	204.611	+ 38.159	539	539	0%	100%
Marche	686.532	+ 188.236	1.944	1.944	0%	100%
Lazio	2.278.225	- 1.753.615	1.166	1.166	0%	100%
Abruzzo	3.377.752	+ 1.040.127	9.818	9.818	0%	100%
Molise	320.927	-	1.157	713	38,35%	61,65%
Campania	673.660	- 136.720	1.193	1.193	0%	100%
Puglia	11.640.233	- 1.617.325	22.273	22.273	0%	100%
Basilicata	21.952	- 21.952	0,00	0,00	0%	100%
Calabria	2.622	- 2.622	0,00	0,00	0%	100%
Sicilia	10.440.274	-	47.571	23.201	51,23%	48,77%
Sardegna	155.284	+ 211.887	976	816	16,40%	83,60%
	38.639.523	**- 3.778.652**	**111.954**		**-**	**-**
Totale		**34.860.871**		**77.469**		

09A04468

DECRETO 10 aprile 2009.

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL COORDINAMENTO ISPETTIVO
E DEI LABORATORI DI ANALISI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, ed in particolare l'art. 6 relativo alla pubblicazione annuale dell'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del citato decreto;

Vista la circolare 25 febbraio 2008, n. 4786/2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanata in applicazione del decreto legislativo n. 217/2006 e, in particolare, il punto C relativo ai laboratori interessati a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti regolamentati dal medesimo decreto legislativo n. 217/2006;

Viste le istanze presentate dai laboratori interessati all'inserimento nel succitato elenco e verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 11 del citato decreto legislativo n. 217/2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, limitatamente alle sole prove analitiche riportate nell'elenco stesso, è così costituito:

Laboratorio CIERRE S.n.c. Via Don Luigi Sturzo, 96 52100 Arezzo	**Numero di accreditamento 0416 Documento di sistema: Rev. 8, Data 4 dicembre 2008 Scheda 1 di 2**
Matrice	**Denominazione della prova**
Ammendanti e Concimi Organici, Organo-Minerali	Carbonio Organico (Metodo secondo Springer-Klee)
Concimi nazionali, Ammendanti e Correttivi	Metalli pesanti totali: Cadmio, Cromo, Nichel, Rame, Zinco
Fertilizzanti azotati	Azoto totale solubile e insolubile (in presenza di nitrati)

Laboratorio Agriparadigma S.r.l. **Via Faentina, 224** **48100 Ravenna**	**Numero di accreditamento 0060** **Documento di sistema: Rev. 22, Data 30 giugno 2008** **Scheda 16 di 32** **Scheda 13 di 32**
Matrice	**Denominazione della prova**
Fertilizzanti	Azoto ammoniacale
	Azoto nitrico ed ammoniacale secondo Devarda
	Azoto totale
	Carbonio Organico (Metodo secondo Springer-Klee)
	Fosforo solubile in acqua
	Fosforo solubile in citrato ammonico neutro e acqua
	Fosforo totale
	Potassio solubile in acqua
	Ricerca dello ione cloro in assenza di sostanza organica
	Umidità
Ammendanti, concimi, fertilizzanti e torba umificata	Carbonio organico estraibile in soda e pirofosfato o già estratto (TEC) - Frazionamento e quantificazione del carbonio organico umificato (HA+FA) - Grado e tasso di umificazione (DH% e HR%)

Laboratorio Est S.r.l. **Via Guglielmo Marconi, 14** **24050 Grassobbio (BG)**	**Numero di accreditamento 0084** **Documento di sistema: Rev. 12, Data 1 dicembre 2008** **Scheda 3 di 6**
Matrice	**Denominazione della prova**
Ammendanti del suolo, Compost, Substrati di coltura	Azoto totale
	Conducibilità
	Cromo esavalente
	Densità apparente, volume d'aria, volume d'acqua
	Fluoruri
	Mercurio
	Nitrato, Fosfato
	pH
	Sostanza organica
	Sostanza organica e cenere
	Umidità, sostanza secca
	Zinco, Rame, Nichel, Cadmio, Piombo, Mercurio, Cromo, Molibdeno, Selenio, Arsenico, Fosforo, Potassio

Laboratorio CRC S.r.l. Via Sigalina a Mattina, 22 Loc. Rò 25018 Montichiari (BS)	**Numero di accreditamento 0521 Documento di sistema: Rev. 9, Data 24 settembre 2008 Scheda 3 di 9 Scheda 4 di 9**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost, Ammendanti	Azoto ammoniacale (N), ammoniaca (NH_4^+)
	Azoto organico totale
	Azoto totale (Kjeldhal)
	Carbonio organico totale (TOC) (misurazione titrimetrica)
	Cromo esavalente
	Metalli totali: Arsenico, Cadmio, Cromo, Fosforo, Mercurio, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Zinco
	Umidità residua
	Umidità totale
Laboratorio pH S.r.l. Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)	**Numero di accreditamento 0069 Documento di sistema: Rev. 19, Data 10 giugno 2008 Scheda 19 di 47 Scheda 21 di 47 Scheda 22 di 47 Scheda 25 di 47**
Matrice	**Denominazione della prova**
Ammendanti del suolo, Substrati di coltivazione	Azoto ammoniacale solubile/assimilabile
	Azoto totale
	Conducibilità
	Fosforo totale
	Nitrati solubili/assimilabili, Fosfati solubili/assimilabili
	pH
	Potassio solubile /assimilabile
	Potassio totale, Molibdeno
	Rapporto C/N
	Sostanza organica e ceneri
	Sostanza secca, umidità
Compost	Acidi fulvici (AF), acidi umici (AU), humus totale
	Azoto ammoniacale
	Azoto nitrico
	Azoto organico
	Azoto totale
	Boro

	Carbonio organico estraibile (TEC) – Carbonio umico (HA+FA) - Grado di umificazione (DH), Indice di umificazione (HI), Tasso di umificazione (HR)
	Carbonio organico totale (TOC)
	Cloruri
	Contenuto in plastica, contenuto in vetro, contenuto di inerti
	Enterobacteriaceae
	Fosforo totale
	Granulometria
	Indice di accrescimento
	Indice di germinazione
	Arsenico, Cadmio, Calcio, Cromo, Cromo (III), Cromo (VI), Magnesio, Mercurio, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Sodio, Zinco
	Nematodi: forme libere e attive
	pH
	Rapporto C/N
	Rapporto NO_3^-/NH_4^+
	Salinità, conducibilità specifica
	Salmonelle
	Semi infestanti
	Solfati solubili
	Streptococchi fecali
	Umidità
	Uova di elminti parassiti (Nematodi, Cestodi, Trematodi)
Concimi, Ammendanti e Correttivi	Cadmio, Cromo, Rame, Nichel, Zinco totali
	Piombo totale
Fertilizzanti, Ammendanti organici	pH

Laboratorio Istituto di ricerche agroindustria S.r.l. Via Staffette Partigiane, 9 41100 Modena (MO)	**Numero di accreditamento 0153 Documento di sistema: Rev. 13, Data 12 settembre 2008 Scheda 7 di 16**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost	Azoto organico
	Azoto totale

	Carbonio organico estraibile (TEC) e carbonio umico (HA+FA)
	Carbonio organico
	Conducibilità, salinità
	Materiali inerti totali
	pH
	Solidi volatili, ceneri
	Umidità, sostanza secca
Laboratorio LAB-CONTROL S.R.L. Via Marco Polo, 3 30014 Cavarzere (VE)	**Numero di accreditamento 0228 Documento di sistema: Rev. 14, Data 29 settembre 2008 Scheda 10 di 14**
Matrice	**Denominazione della prova**
Fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)	Azoto totale
	Azoto ammoniacale
	Fosforo solubile in citrato ammonico neutro
	pH
	Potassio solubile in acqua
Matrici organiche, compost	Azoto ammoniacale
	Azoto organico
	Azoto totale
	Carbonio organico (sostanza organica)
	Conducibilità
	Contenuto in metalli: Potassio, Sodio, Calcio, Magnesio, Cadmio, Cromo, Nichel, Mercurio, Piombo, Rame e Zinco
	Residuo 550°C (Ceneri)
	Residuo 105°C (sostanza secca)
	Salinità
	Umidità totale
Laboratorio LA.CHI.VER. LABORATORI S.R.L. Via Leida, 5 37135 Verona (VR)	**Numero di accreditamento 0658 Documento di sistema: Rev. 5, Data 19 gennaio 2009 Scheda 2 di 4**
Matrice	**Denominazione della prova**
Cuoio	Cromo VI

Laboratorio Enìa S.p.A. **Strada S. Margherita, 6/A** **43100 Parma**	**Numero di accreditamento 0178** **Documento di sistema: Rev.11, Data 11 novembre 2008** **Scheda 3 di 5** **Scheda 4 di 5**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost	Ricerca salmonella
	Mercurio
	Azoto totale Kjeldahl (TKN)
	Concentrazione ioni idrogeno (pH)
	Salinità
	Indice SAR sull'estratto acquoso
Laboratorio m.c.m. Ecosistemi s.r.l. **Via Borghetto, 33** **29100 Piacenza**	**Numero di accreditamento 0698** **Documento di sistema: Rev.2, Data 9 settembre 2008** **Scheda 2 di 4** **Scheda 3 di 4**
Matrice	**Denominazione della prova**
Fertilizzanti, compost	pH
	Solidi totali (residuo a 105°C e 550°C)
Fertilizzanti	Calcio (CaO)
	Solfati (SO_3)
Laboratorio Tecnolab S.r.l. **Via Farfusola, 4 Loc. Bonavicina** **37050 San Pietro di Morubio (VR)**	**Numero di accreditamento 0735** **Documento di sistema: Rev.2, Data 5 giugno 2008** **Scheda 1 di 4** **Scheda 2 di 4**
Matrice	**Denominazione della prova**
Concimi	Azoto nitrico ed ammoniacale
	Azoto ammoniacale
	Azoto totale nell'urea
	Biureto
	Carbonio organico di origine biologica
	Fosforo solubile in acqua
	Fosforo solubile in acidi minerali
	Fosforo solubile in citrato ammonico neutro
	Zolfo totale
	Potassio solubile in acqua

Art. 2.

1. Il responsabile del laboratorio ha l'onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ogni cambiamento riguardante il possesso dei requisiti di cui all'allegato 11 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, richiesti per l'inclusione nell'elenco.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda l'inserimento di ogni laboratorio nell'elenco.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2009

Il direttore generale: GATTO

09A04467

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Schema di atto aggiuntivo al contratto di programma 2006-2008 tra il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A. (Deliberazione n. 121/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che prevede la stipula di un contratto di programma tra il Ministro delle comunicazioni ed il Presidente dell'Ente Poste;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante norme per l'agevolazione tariffaria postale per le spedizioni di prodotti editoriali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la quale sono trasferite, tra l'altro, le funzioni del Ministero delle comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 (*G.U.* n. 293/1997), recante «linee guida per il risanamento dell'Ente Poste Italiane»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 aprile 2000 (*G.U.* n. 102/2000) concernente la conferma della concessione del servizio postale universale a Poste Italiane S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 29 dicembre 2005, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 13 marzo 2006, relativo agli indici di qualità del servizio postale universale per il periodo 2006-2008;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 12 maggio 2006, relativo alla manovra tariffaria 2006-2008;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 28 giugno 2007 che fissa i criteri e la procedura per la rimodulazione dell'apertura estiva giornaliera, nonché gli orari degli uffici postali e i conseguenti standard minimi di servizio;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002 (*G.U.* n. 304/2002), in qualità di autorità di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio postale;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*G.U.* n. 118/1996) concernente le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità che prevede il preventivo parere di questo Comitato sullo schema dei contratti di programma;

Vista la propria delibera 18 dicembre 1997, n. 244 (*G. U.* n. 197/1998) concernente la «trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane»;

Vista la propria delibera 29 settembre 2003, n. 77 (*G. U.* n. 38/2004) recante le nuove «linee guida per la regolazione del settore postale» e, in particolare, la raccomandazione di inserire i nuovi orientamenti già in sede di definizione del contratto di programma 2003/2005;

Vista la propria delibera 20 luglio 2007, n. 66 (*G.U.* n. 231/2007) con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di contratto di programma 2006-2008 tra il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A., successivamente stipulato in data 17 settembre 2008 (*G.U.* n. 234/2008);

Visto l'art. 9 del predetto contratto di programma 2006-2008 ed in particolare:

il comma 1, con il quale sono rideterminati secondo il meccanismo del «subsidy cap», gli importi dei trasferimenti dovuti alla Società, a parziale copertura del servizio universale, per il triennio 2006-2008;

il comma 5, che subordina l'efficacia del contratto stesso, per il 2008, alla stipula di un apposito atto aggiuntivo contenente l'individuazione del corrispettivo del contratto nel limite delle risorse che saranno iscritte in bilancio a legislazione vigente per l'anno 2008 e che per gli anni 2006 e 2007 nei limiti delle somme che risulteranno disponibili in seguito alla procedura di cui al comma 759 dell'articolo unico della legge n. 296/2006, entro l'importo massimo dei trasferimenti di cui al citato comma 1;

Vista la nota n. 19882 del 17 ottobre 2008 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso, ai fini della delibera da adottare da parte di questo Comitato, la proposta concernente lo schema di atto aggiuntivo al citato contratto di programma 2006-2008 con Poste Italiane S.p.A.;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 147423 dell'11 dicembre 2008, ha subordinato il proprio assenso in ordine al richiamato atto aggiuntivo al recepimento di alcune modifiche che sono condivise da parte di questo Comitato;

Esprime parere favorevole

sullo schema di atto aggiuntivo al contratto di programma 2006-2008 tra il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. subordinatamente al recepimento delle seguenti modifiche:

al comma 1, l'importo «pari a 363.646.000 euro» va sostituito con «pari a 351.634.989 euro»;

il comma 2 va riformulato nei seguenti termini: «Gli importi pari a euro 303.498.804 per l'esercizio 2006 ed euro 295.955.073 per l'esercizio 2007 di cui all'art. 9 del contratto di programma sono rideterminati complessivamente per i medesimi anni, ai sensi dei commi 2 e 5 del predetto art. 9, in euro 716.891.000, tenuto conto delle risorse preordinate allo scopo ed iscritte nel conto dei residui del capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2008»;

dopo il comma 2 inserire: «Gli importi dei trasferimenti come sopra rideterminati potranno essere ulteriormente incrementati per il 2008, ai sensi dell'art. 9 del contratto di programma 2006-2008, nei limiti delle somme che risulteranno disponibili in seguito alla definizione della procedura di cui ai commi 759 e 762 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 e inseriti nel successivo contratto di programma o atto aggiuntivo».

Invita

il Ministero dello sviluppo economico, come già previsto dalla propria delibera n. 66/2007, a corredare il prossimo schema di contratto con una dettagliata relazione sulla contabilità analitica certificata che Poste italiane S.p.A. trasmette all'Autorità vigilante ai sensi dall'art. 9, comma 4, del contratto stesso e una scheda contenente la tabella dei costi, dei ricavi e del risultato economico specifici dell'area del servizio universale e dell'area riservata in linea con quanto già previsto dalle «linee guida per la regolazione del settore postale» di cui alla propria delibera n. 77/2003.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 347

09A04463

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Modifica alla delibera n. 92/2008 (Interventi Roma e Catania) (decreto-legge n. 154/2008, articolo 5, comma 3). (Deliberazione n. 113/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), concernente la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate in attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e, in particolare, il punto 1.1.1 *b)* 4 che prevede l'accantonamento di un importo pari 7.923,346 milioni di euro quale riserva di programmazione a favore del Mezzogiorno, che, al netto dell'assegnazione di 500 milioni di euro disposta con la precedente delibera 9 novembre 2007, n. 122 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/2008) è in effetti pari a 7.423,346 milioni di euro e il successivo punto 1.2.1 *b)* 2 il quale prevede l'accantonamento di un importo pari a 1.098,2 milioni di euro quale riserva di programmazione a favore del Centro-Nord;

Vista la propria delibera 30 settembre 2008, n. 92 con la quale sono state disposte le assegnazioni rispettivamente di 500 milioni di euro a favore del Comune di Roma a valere sulla riserva di programmazione per il Centro-Nord di cui al punto 1.2.1 *b)* 2 della propria delibera n. 166/2007 e di 140 milioni di euro a favore del Comune di Catania a valere sulla riserva di programmazione per il Mezzogiorno di cui al punto 1.1.1 *b)* 4 della medesima delibera per il finanziamento di programmi urgenti di carattere infrastrutturale a favore dei Comuni di Roma (500 milioni di euro) e Catania (140 milioni di euro);

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale prevede che le assegnazioni a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate disposte dal questo Comitato con la richiamata delibera n. 92/2008 possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'art. 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente, demandando altresì al CIPE il compito di provvedere alla conseguente modifica della predetta delibera n. 92/2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008, con il quale è stato approvato il Piano di rientro presentato dal Commissario straordinario del Governo, Sindaco del Comune di Roma, ai sensi dell'art. 78, comma 4, del citato decreto-legge, n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008;

Vista la nota n. 43 del 19 novembre 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Catania fa presente che le risorse di cui alla richiamata delibera n. 92/2008 assegnate a favore del detto Comune (140 milioni di euro) sono destinate alla copertura di poste passive di natura corrente, iscritte nel bilancio comunale e configuranti debiti nei confronti di soggetti ed enti pubblici e privati;

Vista la successiva nota del Sindaco del Comune di Catania n. 239585 del 9 dicembre 2008 con la quale si sottolinea l'urgenza della riprogrammazione, da parte del CIPE, delle risorse assegnate con la delibera n. 92/2008 per consentire il pagamento di fornitori di beni e servizi e di altre partite correnti;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 147423 dell'11 dicembre 2008 con la quale si rappresenta, fra l'altro, l'esigenza che le risorse assegnate dal CIPE con la delibera n. 92/2008 a favore del Comune di Catania, al fine di non determinare effetti sui saldi di finanza pubblica, vengano utilizzate per pagamenti di forniture di beni e servizi per i quali siano già stati assunti impegni di spesa;

Acquisito in seduta l'assenso dei rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico sulla modifica della delibera n. 92/2008 nei termini sopra esposti;

Delibera:

Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, annualità 2009, assegnate con la propria delibera n. 92/2008 a favore dei Comuni di Roma (500 milioni di euro) e di Catania (140 milioni di euro) possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 154/2008 per le finalità e nei limiti richiamati in premessa.

I due Comuni presenteranno a questo Comitato, entro il 30 giugno 2009, una relazione sullo stato di utilizzazione delle predette risorse per le finalità di legge.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 346

09A04466

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Assegnazione di risorse a favore del Fondo sociale per l'occupazione e formazione a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18, decreto-legge n. 185/2008). (Deliberazione n. 2/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazio-

ne della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 6-*quater* del predetto decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61, prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, per quanto attiene alla lettera *b)* del medesimo art. 18, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

Visto il comma 2 del citato art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, il quale prevede, fra l'altro, che le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione siano utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito;

Visto il successivo comma 3, il quale dispone che per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed alle regioni del Centro-Nord il restante 15% e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte per le finalità di cui al citato art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *b-bis*);

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63,273 miliardi di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale è stata, fra l'altro, aggiornata la dotazione del FAS, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52,768 miliardi di euro disponibile per il periodo 2007-2013;

Visto l'Accordo siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome il 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno al reddito e alle competenze, con il quale è stato stabilito tra l'altro che:

a) lo Stato può mobilizzare risorse nazionali per 5,350 miliardi di euro derivanti dal FAS e da altre risorse di bilancio destinate a interventi del settore;

b) una quota delle risorse FAS proviene dalle risorse di cui al citato art. 6-*quater* ed è individuata in 1,2 miliardi di euro nelle more della conclusione della ricognizione in fase di ultimazione;

c) le risorse di cui al richiamato art. 6-*quater* destinate all'intervento saranno escluse dal vincolo di destinazione territoriale;

Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, del citato Accordo del 12 febbraio 2009;

Udita la proposta formulata in seduta dal Ministro dello sviluppo economico che prevede, a carico delle risorse del FAS complessivamente disponibili in favore delle Amministrazioni centrali — valutate in 18,053 miliardi di euro alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 112/2008 — l'assegnazione, fra l'altro, dell'importo di 4 miliardi di euro a favore del citato Fondo sociale per occupazione e formazione in linea con la previsione riportata nel citato Accordo;

Ritenuto di dover accogliere integralmente, in attuazione del richiamato art. 18 del decreto-legge n. 185/2008 e nel quadro del citato Accordo del 12 febbraio 2009, la detta proposta del Ministro dello sviluppo economico, al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica che attraversa il Paese, assegnando con la presente delibera al citato Fondo sociale per occupazione e formazione l'importo di 4 miliardi di euro;

Ritenuto di dover ripartire su base territoriale nazionale, stante la chiave di riparto individuata ai fini dell'attuazione del citato Accordo, la predetta assegnazione di 4 miliardi di euro, destinando 2,950 miliardi al Centro-Nord e 1,050 miliardi al Mezzogiorno;

Considerato che la copertura della disponibilità di 4 miliardi di euro potrà essere imputata quanto a 1,2 miliardi di euro, eventualmente incrementabili fino a un importo di 1,5 miliardi, a carico della programmazione 2000-2006 ai sensi del citato art. 6-*quater* e quanto a 2,8 miliardi di euro, riducibili a 2,5 miliardi di euro in relazione all'incremento di risorse a carico dello stesso art. 6-*quater*, a carico della programmazione 2007-2013;

Considerato che, fino all'eventuale modifica legislativa che recepisca i termini del citato Accordo, il richiamato vincolo di destinazione territoriale delle risorse tra Centro-Nord e Mezzogiorno, nella misura rispettivamente del 15% e dell'85% viene comunque assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte per le finalità di cui al citato art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *b-bis*);

Considerato altresì che il limite massimo di utilizzabilità dell'assegnazione di 4 miliardi di euro oggetto della presente delibera è fissato in 0,980 miliardi di euro per l'anno 2009 e in 3,020 miliardi di euro per l'anno 2010;

Acquisito in seduta, sulla proposta, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A valere sulle risorse del FAS richiamate in premessa complessivamente disponibili in favore delle Amministrazioni centrali è disposta, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009, l'assegnazione di 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al punto 1, lettera *a)*, del medesimo art. 18.

2. La ripartizione, su base territoriale nazionale, della predetta assegnazione di 4 miliardi di euro, è la seguente: 2,950 miliardi al Centro-Nord e 1,050 miliardi al Mezzogiorno.

3. La copertura di tale disponibilità di 4 miliardi di euro è assicurata quanto a 1,2 miliardi di euro, eventualmente incrementabili fino a un importo di 1,5 miliardi, a carico della programmazione 2000-2006 ai sensi dell'art. 6-*quater* richiamato in premessa e quanto a 2,8 miliardi di euro, riducibili a 2,5 miliardi di euro in relazione all'incremento di risorse a carico dello stesso art. 6-*quater*, a carico della programmazione 2007-2013.

4. Il rispetto del richiamato vincolo di destinazione territoriale delle risorse tra Centro-Nord e Mezzogiorno, nella misura rispettivamente del 15% e dell'85%, viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte per le finalità di cui al citato art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *b-bis*).

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 343

09A04464

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2009.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (Deliberazione n. 57/09/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 aprile 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo», e successive modificazioni, in ultimo la legge 20 febbraio 2009, n. 10;

Vista la legge 25 marzo 2009, n. 26, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2009 sono stati convocati per i giorni 6 e 7 giugno 2009 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del successivo capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; nonché le forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa all'Autorità entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si intendono per soggetti politici:

a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

b) le liste, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 3.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il settanta per cento in modo paritario e per il trenta per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punto I, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punto II, con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con criterio paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, n. *II*), lettere *a)* e *b)*.

3. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 3, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto dal comma 2, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EE, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EE, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EE, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espressi da soggetti e persone non direttamente parteci-

panti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici. Nei programmi che utilizzano la formula dell'intervista al singolo esponente politico, fermo il rispetto del principio dell'equilibrio delle presenze nel ciclo del programma, che va garantito anche attraverso la preventiva notizia degli interventi programmati, i conduttori sono tenuti ad assicurare imparzialità e parità di trattamento nel porre le domande ai diversi esponenti politici intervistati e curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici agli stessi conduttori o alla testata.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione non è ammessa ad alcun titolo la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 8.

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni europee previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, anche avuto riguardo ai cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea e ai cittadini comunitari non italiani che risiedono in Italia.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 9.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'art. 2, nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EE resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EE resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2009.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *q)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stam-

pa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

1. Fino al sedicesimo giorno precedente la data delle votazioni la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da chiunque divulgata, deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 1 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 1 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 1 appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.

5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori.

6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate nei precedenti commi, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all'atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l'autore della notizia le fornisce, riportare, entro ventiquattro ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

Art. 24.

Divieto di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali nei quindici giorni precedenti le votazioni

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, della stampa o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi aventi l'oggetto di cui al primo comma rilasciate da esponenti politici o qualunque altro soggetto in qualsiasi sede.

3. Sono tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo le emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, le società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e le agenzie di stampa.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 26.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servi-

zi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti degli articoli 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti,

14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: http://www.agcom.it/.

Napoli, 16 aprile 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

09A04524

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 15 aprile 2009.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché di tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2009, sono stati indetti per i giorni 6 e 7 giugno 2009 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;

Visto:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'art. 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, in ultimo la legge 20 febbraio 2009, n. 10 ;

e) la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali (delibere del 19 gennaio 1994, del 27 aprile 1999 e del 7 aprile 2004), nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni; considerata altresì l'urgenza di provvedere e i precedenti di definizione, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di provvedimenti di disciplina di campagne elettorali;

consultata:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta della Commissione dell'8 aprile 2009;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, di cui all'art. 9 del presente provvedimento, nonché le interviste e le conferenze stampa di cui agli articoli 10 e 11, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, ai sensi dell'art. 3 del presente provvedimento. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'art. 4 del presente provvedimento;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'art. 5, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, garantiscono spazi:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; nonché alle forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette a diffusione nazionale messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. La RAI informa i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, e - previa loro specifica richiesta, entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature - ripartisce fra tali soggetti gli spazi per i messaggi. La richiesta va inoltrata a RAI Parlamento, Testata Servizi Parlamentari, Largo Willy De Luca 4, 00188 - Saxa Rubra, Roma, oppure tramite fax al numero 06-33171123, ovvero tramite e-mail all'indirizzo raiparlamento@rai.it. Nella richiesta è indicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed è specificato se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI (Betacam, DV, miniDV, DVD). I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 12 del presente provvedimento, garantendo la collocazione dei soggetti aventi diritto nelle stesse fasce d'orario e sulla medesima rete. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, valutata la congruità della ripartizione degli spazi, ne autorizza la messa in onda.

4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 2 la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e da persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo o di esponenti politici.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno.

Art. 7.

Trasmissioni per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 8.

Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste

1. Almeno dal quinto giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette, con diffusione nazionale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì, in rete nazionale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

4. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

Art. 9.

Tribune elettorali

1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali, in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 3.

3. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

4. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

5. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.

8. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

9. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 12. Le modalità di svolgimento e i calendari saranno comunicati anticipatamente alla Commissione.

Art. 10.

Interviste dei rappresentanti nazionali di lista

1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 9, un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 3.

2. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

3. Ciascuna intervista viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

4. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra il giornalista e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

Art. 11.

Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 9 e 10, la RAI predispone e trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'art. 3, comma 3.

2. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di quarantacinque minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'art. 10 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre. La Direzione di RAI Parlamento individua un elenco di giornalisti non dipendenti dalla concessionaria in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

3. La conferenza stampa è moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7, e di cui all'art. 9, commi 4, 5, 7 e 9.

Art. 12.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle trasmissioni, che terranno tecnicamente conto della necessità di informare i cittadini residenti nei Paesi membri dell'Unione europea, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui al comma 1 dell'art. 1 e al comma 4 dell'art. 5 pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì sino al termine della competizione elettorale la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'art. 5.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale

1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

Il presidente: ZAVOLI

09A04523

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 aprile 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita e nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Alimta». (Determinazione n. 265/2009).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita e nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Alimta».

Carcinoma polmonare non a piccole cellule.

«ALIMTA in combinazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose. ALIMTA è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione dell'8 aprile 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 14 marzo 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale ALIMTA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10/11 febbraio 2009;

Vista la deliberazione n. 4 del 12 marzo 2009 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale ALIMTA.

«Carcinoma polmonare non a piccole cellule».

«ALIMTA in combinazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose. ALIMTA è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose» sono rimborsate come segue:

Confezione:

1 flaconcino di polvere per concentrato per soluzione per infusione da 500 mg.

N. 036587018/E (in base 10) 12WKJB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1445,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2384,83 euro.

Sconto sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Il medicinale ALIMTA non è più sottoposto al tetto di spesa previsto dalla determina AIFA del 14 marzo 2005.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALIMTA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile elusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile. (OSP1).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore generale: RASI

09A04215

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 1° marzo 2009.

Soggetti tenuti al versamento del contributo a favore dell'Autorità e relative modalità, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2009.

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 67,

della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» (tabella C) che prevede il finanziamento di € 2.607.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2009, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 23 dicembre 2008, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2009;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2009, i costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entità e le modalità previste dal presente provvedimento;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 21 gennaio 2009, con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Sentiti gli operatori del settore;

Vista la nota del 5 febbraio 2009, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;

Preso atto dell'intervenuta esecutività del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

Importo posto a base di gara (in migliaia di euro)	Quota per le stazioni appaltanti (in euro)	Quota per ogni partecipante (in euro)
da 150 fino ad un importo inferiore a 500	150,00	20,00
da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000	250,00	40,00
da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000	400,00	70,00
oltre 5.000	500,00	100,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)*, del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *b)*, del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribu-

zione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)*, del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.

5. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html

7. L'Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *c)*, secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1º marzo 2009.

Roma, 1° marzo 2009

Il presidente: GIAMPAOLINO

09A04465

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 31 marzo 2009.

O.P.C.M. 3734/09: Programmazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza della fascia costiera del comune di Orosei per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi del 4 e 27-28 novembre 2008. (Ordinanza n. 7).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 2008, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3743 del 16 gennaio 2009 con la quale i presidenti delle regioni sono stati nominati commissario delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;

Atteso che, con nota protocollo n. DPC/CG/0011179 dell'11 febbraio 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente che, sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 dell'OPCM 3734/2009, i commissari delegati possono «procedere all'unificazione complessiva delle attività», nel caso in cui gli interventi e le opere riguardino ambiti territoriali già interessati da altri interventi della stessa natura ovvero sono fra loro funzionalmente collegati;

Vista l'ordinanza n. 3 del 6 febbraio 2009 con la quale, in attuazione dell'art. 1, comma 1 della predetta ordinanza n. 3734 e sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale n. 67/2 del 28 novembre 2008, n. 69/27 del 10 dicembre 2008 e n. 75/25 del 30 dicembre 2008, sono stati individuati i comuni colpiti dagli eventi calamitosi del mese di novembre 2008;

Visto l'art. 1, comma 1 della predetta ordinanza n. 3734 che dispone che il commissario delegato provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, ad ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi calamitosi ed alla realizzazione degli interventi urgenti di prevenzione;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *e)* della predetta ordinanza che dispone che il commissario delegato provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori, alla predisposizione, anche per piani stralcio, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità;

Atteso che il comune di Orosei, con note protocollo n. 2862 del 25 marzo 2009 e n. 2914 del 26 marzo 2009 ha evidenziato la grave situazione di pericolo igienico-sanitario determinatasi nella fascia costiera a seguito del trasporto e deposito del materiale alluvionale relativo agli eventi del mese di novembre 2008, segnalata nel corso di un incontro tenutosi presso l'ufficio del commissario delegato in data 24 marzo 2009 per l'esame delle problematiche più urgenti connesse ai predetti eventi calamitosi;

Atteso che, in sede di riunione l'Ente foreste della Sardegna, in merito alla suddetta problematica ha espresso la propria disponibilità alla realizzazione dell'intervento di prevenzione e mitigazione dei rischi di natura igienico sanitaria e di ripristino della funzionalità della fascia costiera interessata dal fenomeno di deposito dei detriti alluvionali, realizzando detta attività con una rimodulazione dei programmi di attività dell'ente per il 2009;

Atteso che il comune di Orosei, con la predetta nota del 25 marzo 2009 ha espresso la propria disponibilità in ordine all'individuazione di un punto di accumulo provvisorio dei detriti e dei rifiuti ed al successivo smaltimento degli stessi;

Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza alla realizzazione dell'intervento sopra indicato, individuando quali soggetti attuatori l'Ente foreste della Sardegna per quanto attiene all'intervento di pulizia della fascia costiera ed il comune per quanto attiene all'individuazione del sito di stoccaggio ed al successivo smaltimento dei detriti;

Ordina:

Art. 1.

1. È approvato, quale secondo stralcio attuativo del programma commissariale, l'intervento «Messa in sicurezza della fascia costiera del comune di Orosei per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi del 4 e 27-28 novembre 2008».

2. Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009, il direttore generale dell'Ente foreste della Sardegna è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, relativamente all'espletamento di tutte le attività relative alla pulizia della fascia costiera, avvalendosi delle strutture e dei mezzi dell'Ente foreste stesso e rimodulando per tale scopo, per quanto necessario, i programmi di attività per l'anno 2009.

3. Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009, il sindaco del comune di Orosei è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, per il quale si avvarrà delle strutture e dei mezzi del comune, per l'espletamento di tutte le attività relative all'individuazione di un sito di stoccaggio temporaneo ed al successivo smaltimento dei detriti stessi.

4. I soggetti attuatori provvederanno, in collaborazione e raccordo fra di loro, alla realizzazione dell'intervento secondo le seguenti indicazioni e direttive:

a) convocazione immediata, qualora necessaria, della conferenza di servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3734, ciascuno per la parte di propria competenza, per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;

b) realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza con le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente ovvero avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 8 dell'O.P.C.M. 3734/09, che dovranno essere disposte con specifici e motivati provvedimenti del soggetto attuatore, nel rispetto delle condizioni poste dal medesimo articolo.

5. È fatto obbligo ai soggetti attuatori di informare tempestivamente il commissario delegato dello stato delle procedure e specificamente della convocazione della conferenza dei servizi e dell'avvio dell'intervento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 31 marzo 2009

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

09A04379

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.12202.XVJ(4654) del 23 ottobre 2008, i manufatti esplosivi denominati:

«MORTARETTO TERRACCIANO BICOLORE MINI» *(massa attiva g 86)*;

«MORTARETTO TERRACCIANO TITANIO MINI» *(massa attiva g 56)*;

«MORTARETTO TERRACCIANO BICOLORE MEDIUM» *(massa attiva g 156)*;

«MORTARETTO TERRACCIANO TITANIO MEDIUM» *(massa attiva g 96)*;

«COLPO TITANIO MINI TERRACCIANO» *(massa attiva g 94)*;

«BOMBA A 5 TERRACCIANO 90» *(massa attiva g 307)*;

«BOMBETTA SCARICA TERRACCIANO 90» *(massa attiva g 653)*;

«BOMBETTA SCARICA TERRACCIANO 100» *(massa attiva g 781)*;

«STUTATA TERRACCIANO 210» *(massa attiva g 4672)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO VERDE» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO PIOGGIA BIANCA» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO BICOLORE» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO ARANCIONE» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO KREKLING» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO CEDRO» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO BLU» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO BLINKER» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO ROSSO» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO SALICE ORO» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO TURCHESE» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO LILLA» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO LIMONE» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO MINI TERRACCIANO GIALLO» *(massa attiva g 94)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO VERDE 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO PIOGGIA BIANCA 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO MISTO 80» *(massa attiva g 310)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO ARANCIONE 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO KREKLING 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO CEDRO 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO BLU 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO BLINKER 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO ROSSO 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO SALICE ORO 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO TURCHESE 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO LILLA 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO LIMONE 80» *(massa attiva g 350)*;

«STUCCHIO TERRACCIANO GIALLO 80» *(massa attiva g 350)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO BLU 80» *(massa attiva g 402)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO CEDRO 80» *(massa attiva g 402);*

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO GIALLA 80» *(massa attiva g 402)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO LILLA 80» *(massa attiva g 402)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO LIMONE 80» *(massa attiva g 402)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO MISTA 80» *(massa attiva g 407)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO ROSSA 80» *(massa attiva g 402)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO TURCHESE 80» *(massa attiva g 402)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO VERDE 80» *(massa attiva g 402)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO ARANCIONE 80» *(massa attiva g 402)*;

«SPACCO E BOTTA TERRACCIANO ROSSO E VERDE 80» *(massa attiva g 393)*;

«SPACCO E BOTTA TERRACCIANO A RANE 80» *(massa attiva g 271)*;

«SPACCO E BOTTA TERRACCIANO ROSSO E VERDE 90» *(massa attiva g 588)*;

«SPACCO E BOTTA TERRACCIANO A FARFALLE 90» *(massa attiva g 520)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO A PUPATELLE ROSSE 80» *(massa attiva g 522)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO A PUPATELLE VERDE 80» *(massa attiva g 522)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO A PUPATELLE ROSSE 90» *(massa attiva g 838)*;

«BOMBETTA FINALE TERRACCIANO A PUPATELLE VERDE 90» *(massa attiva g 838)*;

«TIRO TERRACCIANO 4 BOTTE E INTRECCIO A LAMPO E CC. 130» *(massa attiva g 1182)*;

«TIRO TERRACCIANO A 9 BOTTE 130» *(massa attiva g 1270)*;

«TIRO TERRACCIANO 1 INTRECCIO A LAMPO E CC. 130» *(massa attiva g 1088)*;

«TIRO TERRACCIANO 2 INTRECCI A LAMPO E CC. 130» *(massa attiva g 1088)*;

«TIRO TERRACCIANO 3 INTRECCI A LAMPO E CC. 130» *(massa attiva g 1218)*;

«FERMATA TERRACCIANO A 8 BOTTE 130» *(massa attiva g 1014)*;

«FERMATA TERRACCIANO A 8 STUCCHI 130» *(massa attiva g 1574)*;

«FERMATA TERRACCIANO 4 BOTTE E INTRECCIO A LAMPO 130» *(massa attiva g 926)*;

«TIRO TERRACCIANO 4 BOTTE E INTRECCIO A STUCCHI E CC. 160» *(massa attiva g 2094)*;

«TIRO TERRACCIANO A 8 STUCCHI E C. BOMBA E CC. 160» *(massa attiva g 4109)*;

«TIRO TERRACCIANO 2 INTRECCI A STUCCHI E C. BOMBA E CC. 160» *(massa attiva g 4109)*;

«TIRO TERRACCIANO 3 INTRECCI A STUCCHI E C. BOMBA E CC. 160» *(massa attiva g 4670)*;

«TIRO TERRACCIANO 4 BOTTE E INTRECCIO A STUCCHI E 2 C. BOMBE E CC. 160» *(massa attiva g 5451)*;

«TIRO TERRACCIANO A 8 STUCCHI E 2 C. BOMBE E CC. 160» *(massa attiva g 5813)*;

«TIRO TERRACCIANO 2 INTRECCI A STUCCHI E 2 C. BOMBE E CC. 160» *(massa attiva g 5812)*;

«TIRO TERRACCIANO 3 INTRECCI A STUCCHI E 2 C. BOMBE E CC. 160» *(massa attiva g 6374)*;

«FERMATA TERRACCIANO 3 INTRECCI A STUCCHI 160» *(massa attiva g 2630)*;

«FERMATA TERRACCIANO 2 INTRECCI A STUCCHI E BOTTE E C. BOMBA 160» *(massa attiva g 3364)*;

«FERMATA TERRACCIANO A 8 STUCCHI E C. BOMBA 160» *(massa attiva g 3724)*;

«FERMATA TERRACCIANO A 8 STUCCHI 160» *(massa attiva g 2068)*;

«FERMATA TERRACCIANO 4 BOTTE E INTRECCI A STUCCHI E C. BOMBA 160» *(massa attiva g 3364)*;

«FERMATA TERRACCIANO 4 BOTTE E INTRECCI A STUCCHI 160» *(massa attiva g 1708)*;

«FERMATA TERRACCIANO 2 INTRECCI A STUCCHI 160» *(massa attiva g 2068)*;

«FERMATA TERRACCIANO 3 INTRECCI A STUCCHI E BOTTE E C. BOMBA 160» *(massa attiva g 3927)*;

«FERMATA TERRACCIANO 3 INTRECCI A STUCCHI E BOTTE 160» *(massa attiva g 2270)*;

«CATENA DI CASTAGNOLE TERRACCIANO A 8» *(massa attiva g 257)*;

«CATENA DI CASTAGNOLE TERRACCIANO A 10» *(massa attiva g 320)*;

«CATENA DI CASTAGNOLE TERRACCIANO A 15» *(massa attiva g 465)*;

«CATENA DI CASTAGNOLE TERRACCIANO A 20» *(massa attiva g 610)*;

«CATENA DI CASTAGNOLE TERRACCIANO A 25» *(massa attiva g 755)*;

«CATENA DI CASTAGNOLE TERRACCIANO A 30» *(massa attiva g 900)*;

«CATENA DI CASTAGNOLE TERRACCIANO A 35» *(massa attiva g 1045)*;

«CATENA DI CASTAGNOLE TERRACCIANO A 40» *(massa attiva g 1190)*;

«CATENA DI CASTAGNOLE TERRACCIANO A 45» *(massa attiva g 1335)*;

«CATENA DI CASTAGNOLE TERRACCIANO A 50» *(massa attiva g 1480)*;

«SBRUFFO A RANE TERRACCIANO 60» *(massa attiva g 132)*;

«SBRUFFO TERRACCIANO 65» *(massa attiva g 159)*;

«CIUCCIARIELLO» *(massa attiva g 217)*;

«FONTANA NERA TERRACCIANO» *(massa attiva g 11)*;

«FONTANA TITANIO TERRACCIANO» *(massa attiva g 11)*;

«RANA TERRACCIANO» *(massa attiva g 3)*;

«RENDINO FINALE TERRACCIANO 18» *(massa attiva g 16)*;

«RENDINO FINALE TERRACCIANO 26» *(massa attiva g 30)*;

«TRONETTO TERRACCIANO» *(massa attiva g 2)*;

«FARFALLA TERRACCIANO» *(massa attiva g 6)*;

«FISCHIO TERRACCIANO» *(massa attiva g 16)*;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Terracciano Sabato, titolare della ditta di fuochi artificiali Sabato Terracciano sita in Contrada Area di Settembre Loc. Acerra (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto denominato «GIRANDOLA TERRACCIANO BICOLORE» *(massa attiva g 86)* è riconosciuto, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria

- gruppo «C» dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Le etichette di quei manufatti, che sono semilavorati destinati ad essere assemblati per la realizzazione di artifizi pirotecnici, devono anche riportare la limitazione alla vendita alle sole fabbriche o a depositi in possesso delle relative autorizzazioni di P.S., ed il divieto di vendita al pubblico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

09A04213

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela Vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»;

Ha espresso nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il rappresentante della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione come specificato in allegato;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO CONERO»

All'art. 5, dopo l'ultimo comma, inserire la frase: «È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».

All'art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini, inserire la frase: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.».

All'art. 8, il comma unico: «La tappatura dei recipienti può essere eseguita utilizzando sughero e altri materiali innovativi», è sostituito con: «Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.».

09A04200

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela Vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero»;

Ha espresso nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il rappresentante della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione come specificato in allegato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CONERO»

All'art. 5, dopo l'ultimo comma, inserire la frase: «È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».

All'art. 6, al penultimo comma, inserire la frase: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.».

09A04201

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Agenzia regionale sviluppo e innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, a seguito della richiesta formulata alla stessa Agenzia dalla soc. cooperativa a r.l. Cantina di Montefiascone e dalla Cantina Leonardi, entrambe con sede in Montefiascone (Viterbo), intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» ed il relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Montefiascone il giorno 2 febbraio 2009 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del giorno 18 marzo 2009, presenti i funzionari della regione Lazio e della Agenzia regionale sviluppo e innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE"

ART. 1
(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Est!Est!!Est!!! di Montefiascone ;
Est!Est!!Est!!! di Montefiascone Classico;
Est!Est!!Est!!! di Montefiascone Spumante.

ART. 2
(base ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano, localmente detto Procanico dal 50% al 65%
Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto dal 25 al 40 %
Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Est!Est!!Est!!!di Montefiascone", deve essere adeguata entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

ART. 3
(zona di produzione)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" ricade nella Provincia di Viterbo e comprende il territorio amministrativo dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" Classico, comprende parte del territorio dei Comuni di Montefiascone e Bolsena di origine più antica. Essa è così delimitata:

Partendo dal confine tra i comuni di Bolsena e Montefiascone, in località Colle della Guardata si procede verso sud lungo la Cassia Antica; in località Rosignolo si scende verso Sud, lungo il Fosso dei Prati, fino ad incontrare la strada vicinale che congiunge la frazione denominata Poggio della Frusta con la Strada Statale N. 71 – Umbro Casentinese.
Si prosegue percorrendo la stessa strada vicinale fino al congiungimento con la S.S. 71 Umbro Casentinese.

Si percorre un tratto della S.S. N. 71 Umbro Casentinese, in direzione dell'abitato di Montefiascone e fino all'incrocio con la strada vicinale di Capobianco.
Si procede percorrendo l'intero tratto della strada comunale di Capobianco verso Fonte Fetriccia fino all'incrocio dei confini comunali tra Montefiascone e Celleno.
Proseguendo lungo detta linea di confine, verso Sud, incontriamo i confini comunali dei Comuni di Celleno, Viterbo, Marta.
Si costeggia il profilo del lago fino al confine con il Comune di Bolsena ad incrociare la ex SS2 Cassia.
Si segue la ex SS2 Cassia verso Nord fino al km 114+750, corrispondente all'incrocio con la Strada Vicinale di Barano.
Si prosegue lungo la strada Vicinale di Barano fino ad incontrare la strada Vicinale Madonna dell'Augello. Da detto incrocio si segue la strada Vicinale della Madonna dell'Augello fino all'incrocio con la strada vicinale della Casetta.
In direzione Nord-Est, si prosegue lungo la strada vicinale della Casetta fino all'incrocio con la strada vicinale della Pantanesca, percorrendo quest'ultima fino ad incrociare la strada comunale Bolsena - Castel Giorgio; si scende lungo la stessa fino all'incrocio con la Strada Provinciale Orvietana.
Si prosegue lungo la S.P. Orvietana fino all'altezza della località Ponticello, corrispondente all'incrocio con la strada interpoderale della Polinarda. Si percorre la strada interpoderale della Polinarda fino ad incrociare il podere Cicala e successivamente si prosegue fino a raggiungere il confine con il comune di Bagnoregio.
Si segue, in direzione Sud-Est, detto confine fino ad incontrare il confine con il comune di Montefiascone.
Si percorre detto confine del comune di Montefiascone fino ad incontrare la località ex Mulino Pelecca.
Si prosegue lungo detto confine fino ad intersecare la strada romana Cassia Antica, punto da cui si era partiti.

ART. 4
(norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi, di fondo valle o insufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti e i reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 piante in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona. E' vietato il tendone come forma di allevamento.

E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:
- Est! Est!! Est!!! di Montefiascone:
  produzione uva tonn/ettaro: 13,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00
- Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico e Spumante:
  produzione uva tonn/ettaro: 11,00
  titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Est!Est!!Est!!! di Montefiascone" nelle diverse tipologie previste, devono essere riportati nei limiti di cui sopra, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può modificare il limite massimo di produzione di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.

ART. 5
(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dal precedente articolo 3.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia spumante deve essere ottenuta con presa di spuma per fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, seguendo le norme generali di produzione e designazione dei vini spumanti.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva non deve superare il 70% per tutte le tipologie.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Poiché i vigneti del vino a denominazione di origine controllata "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" sono compresi nei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi" ricadenti nella zona delimitata dal precedente art. 3, purchè posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, viene ammessa la scelta vendemmiale e la riclassificazione di cantina ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, purchè siano rispettate le norme vigenti.

ART. 6
(caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
- sapore: secco o abboccato o amabile, sapido, armonico, persistente con leggera vena amarognola;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante:
- spuma: fine, persistente;
- colore: giallo paglierino tenue;
- profumo: gradevole con caratteristiche di fruttato delicato;
- sapore: secco, fruttato, lievemente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
- sapore: secco o abboccato o amabile, sapido, armonico, persistente con leggera vena amarognola;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo 15 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

ART. 7
(etichettatura designazione e presentazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentita la qualificazione "Classico" solo per i vini a denominazione di origine controllata "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone", ad esclusione della tipologia "Spumante", ottenuti con uve provenienti dalla zona di produzione delimitata all'art.3 del presente disciplinare.

La menzione “Vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito Albo dei vigneti previsto dalla normativa vigente.

Nell’etichettatura dei vini di cui all’art. 1, l’indicazione dell’annata di produzione è obbligatoria nel caso di recipienti con tappatura raso bocca.

ART. 8
(confezionamento)

I vini di cui all’art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri. È consentito, solamente per le tipologie Spumante e Classico, l’imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 3 litri.
I vini a denominazione di origine controllata “Est! Est!! Est!!! di Montefiascone” devono essere confezionati in recipienti di vetro.

09A04315

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini Doc «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda»;

Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Lombardia e Veneto in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda»;

Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, le modifiche del disciplinare di produzione come specificato in allegato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda"

- All'articolo 2, lettera B), comma1, dopo "rosso" inserire la dicitura: "anche nella tipologia novello".

- All'articolo 3, l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

" La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" designabili con l specificazione "Classico" di cui all'art. 2, lettera B), comprende l'intero territorio dei seguent comuni in provincia di Brescia:
Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S.Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.".

-All'articolo 4 , il comma 6 è sostituito con il seguente comma :

"La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati all produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> con la specificazione <<Classico>> di cui all'art. 2, lettera B), ed i rispettivi titoli alcolometrico volumici naturali minim devono essere i seguenti:

tipologia	Resa uva t/ha	%vol.
<<Garda>> classico bianco	11	10,50
<<Garda>> classico chiaretto	11	10,50
<<Garda>> classico rosso	11	10,50
<<Garda>>classico rosso novello	11	10,50
<<Garda>> classico rosso superiore	10	11,00
<<Garda>> classico Groppello	11	10,50
<<Garda>> classico Groppello riserva	10	11,50

-All'articolo 4, dopo il comma 6, inserire il comma :

"Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:

nuovi impianti:
1° anno : produzione rivendicabile zero;
2° anno : produzione rivendicabile zero;
3° anno : produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare;

sovrainnesti:
1° anno : produzione rivendicabile zero;

2° anno : produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare;
3° anno : produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare .

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d’impianto.”.

- All’articolo 4, dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

“Tali superi potranno essere impiegati per la produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Benaco Bresciano”.”

- All’articolo 5 , dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

“Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all’Albo siano vinificate separatamente, l’assemblaggio definitivo per l’ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata “Garda ” sottozona “classico”, deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione , e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.”.

- All’articolo 5, comma 9, alla tipologia “Garda classico chiaretto” sostituire “60 %” con “68 %”; dopo “Garda classico rosso 68 %”, inserire “Garda classico rosso novello 68 %.”.

- All’articolo 5, dopo il comma 9, inserire il seguente comma :

“Per la produzione del vino “Garda” Classico chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.”.

- All’articolo 5, è eliminato il comma 6 :

“E’ ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo <<Riviera del Garda Bresciano>> o <<Garda Bresciano>> rosso.”.

- All’articolo 6 , lettera b), dopo la descrizione della tipologia Garda classico rosso inserire:
“Garda classico rosso novello
colore: rosso rubino con note violacee;
profumo: intenso di frutti rossi e fiori;
sapore: gusto fresco e sapido, tannicità delicata;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.”.

- All’articolo 7, ultimo comma, eliminare la dicitura: “di cui almeno tre mesi in bottiglia”.

09A04314

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/91.

Con decreto n. 45310 del 12 marzo 2009 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 29 ottobre 2007, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere publiche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area dei comuni di Campagna - Contursi Terme (SA). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/B delle norme CNR/80 - tronco 1º, tratto 5º, lotto 3º, tratta Campagna-Contursi Terme.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 29 ottobre 2007 al 28 gennaio 2010, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

09A04380

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Axagon»

Estratto determinazione n. 1102 del 2 aprile 2009

Medicinale: AXAGON.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.A. - palazzo Galileo - via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Confezione: 10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale 28 bustine PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 035035702/M (in base 10) 11F6KQ (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato gastroresistente per sospensione orale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: 10 mg di esomeprazolo (come magnesio triidrato);

eccipienti:

granuli di esomeprazolo: glicerolo monostearato 40-55, idrossipropil cellulosa, irpmellosa, magnesio satearato, acido metacrilico etile acrilato copolimero (1:1) dispersione al 30%, polisorbato 80, saccarosio sfere (saccarosio e amido di mais), talco, trietil citrato;

granuli inerti: acido citrico anidro (per la regolazione del pH9, crospovidone, glucosio, idrossipropil cellulosa, ferro ossido giallo (E 172), gomma xantana.

Produttore: AstraZeneca AB - Gartunavagen SE_151 85 Södertälje.

Indicazioni terapeutiche:

Axagon sospensione orale è principalmente indicato per il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) nei bambini da 1 a 11 anni di età.

Malattia da reflusso gastroeosfageo (MRGE):

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva dimostrata endoscopicamente;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

Axagon sospensione orale, può essere usato anche nei pazienti che hanno difficoltà a deglutire le compresse gastroresistenti disperdibili di Axagon. Per le indicazioni nei pazienti dai 12 anni di età si rimanda al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Axagon compresse gastroresistenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale 28 bustine PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 035035702/M (in base 10), 11F6KQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,74 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,67 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Axagon è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04214

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fixnove»

Estratto determinazione n. 1104 del 2 aprile 2009

Specialità medicinale: FIXNOVE.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A., viale Tiziano n. 25 - 00196 Roma.

Confezioni:

200 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione, 1 flaconcino in vetro polvere + 1 flaconcino in vetro da 5 ml solvente - A.I.C. n. 038324012/M (in base 10) 14KKTD (in base 32);

600 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione, 1 flaconcino in vetro polvere + 1 flaconcino in vetro da 5 ml solvente - A.I.C. n. 038324024/M (in base 10) 14KKTS (in base 32);

1200 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione, 1 flaconcino in vetro polvere + 1 flaconcino in vetro da 10 ml solvente - A.I.C. n. 038324036/M (in base 10) 14KKU4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione.

Fixnove 200 U.I.

Composizione: 1 flacone di polvere di soluzione per iniezione contiene:

principio attivo:

200 U.I. di fattore IX della coagulazione umano 1 ml di soluzione contiene approssimativamente 40 ui/ml di fattore IX della coagulazione umano, dopo ricostituzione con 5 ml di acqua per preparazioni iniettabili;

la concentrazione del FIX (U.I.) viene determinata utilizzando il test one-stage clotting della Farmacopea europea;

l'attività specifica di Fixnove è di ≥ 50 U.I. di fattore IX per mg di proteina;

eccipienti:

polvere: sodio cloruro, sodio citrato biidrato;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili.

Fixnove 600 U.I.

Composizione: 1 flacone di polvere di soluzione per iniezione contiene:

principio attivo:

600 U.I. di fattore IX della coagulazione umano 1 ml di soluzione contiene approssimativamente 120 ui/ml di fattore IX della coagulazione umano, dopo ricostituzione con 5 ml di acqua per preparazioni iniettabili;

la concentrazione del FIX (U.I.) viene determinata utilizzando il test one-stage clotting della Farmacopea europea;

l'attività specifica di Fixnove è di ≥ 50 U.I. di fattore IX per mg di proteina;

eccipienti:

polvere: sodio cloruro, sodio citrato biidrato;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili.

Fixnove 1200 U.I.

Composizione: 1 flacone di polvere di soluzione per iniezione contiene:

principio attivo:

1200 U.I. di fattore IX della coagulazione umano 1 ml di soluzione contiene approssimativamente 120 ui/ml di fattore IX della coagulazione umano, dopo ricostituzione con 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili;

la concentrazione del FIX (UI) viene determinata utilizzando il test one-stage clotting della Farmacopea europea;

l'attività specifica di Fixnove è di ≥ 50 U.I. di fattore IX per mg di proteina;

eccipienti:

polvere: sodio cloruro, sodio citrato biidrato;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Baxter AG Industriestrasse 67 A-1220 Vienna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e profilassi delle emorragie in pazienti con emofilia B (deficienza congenita di fattore *IX)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

200 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione, 1 flaconcino in vetro polvere + 1 flaconcino in vetro da 5 ml solvente;

A.I.C. n. 038324012/M (in base 10) 14KKTD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - 75,38 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - 124,41 euro;

Prezzo massimo di cessione ospedaliera - 97,48 euro.

600 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione, 1 flaconcino in vetro polvere + 1 flaconcino in vetro da 5 ml solvente;

A.I.C. n. 038324024/M (in base 10) 14KKTS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - 226,15 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - 373,23 euro;

Prezzo massimo di cessione ospedaliera - 292,45 euro.

1200 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione, 1 flaconcino in vetro polvere + 1 flaconcino in vetro da 10 ml solvente;

AIC N. 038324036/M (in base 10) 14KKU4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - 452,29 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - 746,46 euro;

Prezzo massimo di cessione ospedaliera - 584,90 euro.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fixnove è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04318

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Finasteride Mylan»

Estratto determinazione n. 1106 del 2 aprile 2009

Specialità medicinale: FINASTERIDE MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PVC/AL (confezione calendario) - A.I.C. n. 038882015/M (in base 10) 152LQZ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film, 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038882027/M (in base 10) 152LRC (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film, 112 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038882039/M (in base 10) 152LRR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 5 mg contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, docusato sodico, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato tipo A, povidone 30;

rivestimento con film: ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido E 171, talco carminio d'indaco E132.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories Ltd 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin, 13 - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: Finasteride Mylan è indicata nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) in pazienti con ingrossamento della prostata in quanto:

induce la regressione dell'ingrossamento prostatico, migliora il flusso urinario e i sintomi associati alla iperplasia prostatica benigna;

riduce l'incidenza della ritenzione urinaria acuta e la necessità di intervento chirurgico, incluse la resezione prostatica transuretrale (TURP) e la prostatectomia.

Finasteride Mylan 5 mg deve essere somministrata solo a pazienti con prostata ingrossata (volume della prostata di oltre 40 ml circa).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film, 15 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038882027/M (in base 10) 152LRC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - 7,49 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - 12,36 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Finasteride Mylan è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04317

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-090) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.